



ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA RICERCA, GLI SCAMBI CULTURALI E LA FORMAZIONE
ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241

I Parchi archeologici di Crotone e Sibari, con sede legale in 87011 Cassano all'Ionio (CS), località Casa Bianca snc - Fraz. Sibari, c.f. 94036550781, nella persona del Direttore e legale rapp., dott. Filippo Demma, domiciliato per la carica presso gli stessi Parchi, indirizzo PEC: pa-kr-sibari@pec.cultura.gov.it, (d'ora innanzi denominati «**Parchi**»)

e

Musei nazionali di Matera – Direzione musei nazionali Basilicata, con sede legale in Via Domenico Ridola, 24 – 75100 Matera (MT), C.F. 93065160777 nella persona del Direttore Delegato, Dott. Filippo Demma, giusto *Decreto DG-MU n. 935 del 05/11/2024*, domiciliato per la carica presso la suddetta sede, indirizzo PEC: mn-mt@pec.cultura.gov.it, (d'ora innanzi denominati «**Musei**»)

e

il Centro Interdipartimentale per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR (CID Ethics), con sede in Roma, via dei Taurini, 19 cap. 00185 Roma, c.f. 80054330586, rappresentato dalla Coordinatrice Dott.ssa Cinzia Caporale (d'ora innanzi denominato «**CID Ethics**»);

congiuntamente indicate come “**parti**”

Le premesse a seguire costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo per attività di collaborazione tecnico-scientifica ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (d'ora innanzi denominato «Accordo»).

PREMESSO CHE

- il **CID Ethics** è stato istituito nel 2020 con provvedimento n. 13 del Presidente CNR del 14 febbraio 2020. Il CID Ethics svolge, *inter alia*, attività di consulenza etico-giuridica alla Rete scientifica degli Istituti e a tutti i Dipartimenti del CNR, nonché alla comunità scientifica in generale, e realizza attività di aggiornamento in materia di integrità nella ricerca e di etica della ricerca applicata alle specifiche aree disciplinari, tra le quali quella del Patrimonio Culturale;
- **I Musei nazionali di Matera – Direzione musei nazionali Basilicata** sono stati istituiti con D.P.C.M. del 15 marzo 2024, n. 57, all'art. 24, comma 3, lettera b). I Musei assicurano e sostengono, per missione istituzionale, la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la fruizione e la valorizzazione, anche mediante il ricorso a forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati; in coerenza con le previsioni dell'art.112 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e nell'ambito del proprio mandato istituzionale, i Musei collaborano con altri enti per la promozione delle conoscenze culturali, per la reciproca condivisione delle risorse sulla base di apposite convenzioni promuovendo l'interdisciplinarietà, anche al fine di esaltare la peculiarità, migliorare la conoscenza, facilitare l'accessibilità e qualificare la fruizione del patrimonio culturale;

- I **Parchi** sono un Ufficio del Ministero della Cultura dotato di autonomia speciale di livello dirigenziale non generale (DPCM 15 marzo 2024, n. 57);
- anche i Parchi svolgono tra le funzioni e attività quella inerente all'accordo in oggetto: etica della ricerca scientifica e del lavoro
- l'interesse sotteso al presente Accordo può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90 in quanto retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire a una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione

VISTI

- l'art. 15 della Legge 241/1990 ss.mm.ii, il quale stabilisce che "(...) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, recante Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3, recante Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito denominato "Codice"), che impone allo Stato e a tutti gli enti pubblici territoriali il dovere e l'obiettivo di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione e di fruizione dei beni culturali;
- l'art. 6 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. del Codice, il quale stabilisce che "la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura" e che "la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale";
- l'art. 111 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., il quale stabilisce, altresì, che "Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati";
- l'art. 112, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., il quale stabilisce che "lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategia ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica";
- il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, recante Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106;
- il D.M. 113/2018 riguardante "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale";

- il D.P.C.M 169/2019 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il turismo, degli organi di diretta collaborazione del ministero e dell'organismo indipendente di valutazione delle performance", entrato in vigore il 5 febbraio 2020;
- il DM 28 gennaio 2020, n. 21, recante Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nonché l'allegato 2 del citato decreto ministeriale, che individua gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei, tra cui il Parco archeologico di Sibari;
- il DM 28 gennaio 2020 n. 22, recante Modifiche al decreto 23 dicembre 2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale";
- il DL 1° marzo 2021 n. 22, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, in particolare l'art. 6 comma 1;
- la nota DG-MU prot. N. 10128 del 10.06.2022, recante Attribuzioni funzionali Direttori Generali Musei;
- il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", in vigore dal 18/05/2024;
- il D.M. n. 270 del 05 settembre 2024 del MIC, di "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura";
- i D.M. n. 51, 53 e 53 del 9 febbraio 2024, con i quali il Parco archeologico di Sibari ha cambiato denominazione in Parchi archeologici di Crotona e Sibari, comprendendo fin da subito le seguenti sedi:
 - Museo archeologico nazionale di Crotona;
 - Museo e parco archeologico di Capo Colonna – Crotona;
 - Castello Carlo V - Crotona;
 - Le Castella – Isola Capo Rizzuto (KR);
 - Parco archeologico della Sibaritide – Cassano allo Ionio (CS);
 - Museo nazionale archeologico della Sibaritide – Cassano allo Ionio (CS);
 - Museo nazionale archeologico di Amendolara – Amendolara (CS);
- Il procedimento di Autorizzazione della formazione da parte della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali (DGERIC) riconoscimento per l'attività formativa di n. 7 CFU n.49144-P del 27.12.2024 e ns. prot. 5078-A del 27.12.2024 e successiva modifica per richiesta di cambio data: prot. n. 428-A del 28.01.2025.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante istituzione del Museo Nazionale di Matera, con il quale sono state assegnate le due sedi museali statali Museo D. Ridola e Palazzo Lanfranchi e il Decreto n. 49 del 13 luglio 2022 con il quale è stato consegnato dalla Direzione regionale Musei della Basilicata al Museo nazionale di Matera il complesso monumentale costituito dall'Ex Ospedale di San Rocco e dalla Chiesa del Cristo Flagellato;
- Decreto n. 935 del 05/11/2024 con cui è stato conferito, al Dott. Filippo Demma, l'incarico di Direttore delegato dei Musei nazionali di Matera – Direzione musei nazionali Basilicata ex art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e del servizio pubblico essenziale di buona gestione dell'Istituto;
- **CONSIDERATO** che a seguito dell'entrata in vigore del suddetto DPCM n. 57/2024 e del suo perfezionamento con decreto ministeriale attuativo n. 270 del 5 settembre 2024, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura", è stato avviato un processo di riforma organizzativa del Ministero;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Il CID Ethics, i Parchi archeologici di Crotona e Sibari e i Musei Nazionali di Matera-Direzione Regionale Musei della Basilicata accettano di istituire tra loro un rapporto di collaborazione nell’ambito di vari settori operativi: ricerca, formazione e scambio culturale.

ART. 2 – RESPONSABILI E REFERENTI

Responsabili e referenti per questo accordo di collaborazione e per i rapporti tra le parti contraenti sono la Coordinatrice CID Ethics e il Direttore dei Parchi e dei Musei. Essi stabiliranno concordemente contenuti, modi e tempi della collaborazione tra i tre Enti, favorendo il pieno espletamento delle attività che saranno assunte in comune. I Referenti scientifici della convenzione sono, per il CID Ethics, il Dott. Marco Arizza, per i Parchi archeologici di Crotona e Sibari la Dott.ssa Silvia Alberghina e per i Musei Nazionali di Matera-Direzione Regionale Musei della Basilicata la Dott.ssa Elisa Mancini.

ART. 3 – FINALITA’ E CONTENUTI

Gli obiettivi dell’accordo tra il CID Ethics, i Parchi Archeologici di Crotona e Sibari e i Musei Nazionali di Matera-Direzione Regionale Musei della Basilicata sono rivolti a incrementare il valore etico all’interno dell’ambiente di lavoro e nel settore specifico della ricerca archeologica.

È interesse delle parti collaborare per la realizzazione di attività nel campo della ricerca e della formazione del personale dell’ente. È prevista l’ideazione di workshop tematici relativi all’Etica nella Ricerca Scientifica, da attuare nei tempi e secondo le modalità indicate dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali.

ART. 4 – STRUMENTI UTILI A REALIZZARE LE FINALITA’

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, le parti contraenti concordano di collaborare utilizzando - per quanto di competenza - i seguenti strumenti:

- Materiali didattici, quali didascalie e sussidi informativi in formato scritto e digitale.
- Questionari per la misurazione del livello di apprendimento conseguito dai partecipanti al workshop.
- Che il programma del Workshop formativo si svolgerà come segue:
 - A. Introduzione – collegamento online con la Coordinatrice del CNR (connessione streaming disponibile), presentazione delle attività del CID ETHICS: ricerche in corso, *standard setting* etico, *ethical clearance*, *ethics mentoring* etc.;
 - B. Apertura dei lavori: Lezione del dott. M. Arizza (durata 1h circa) sull’etica della ricerca sul patrimonio culturale:
 - Inquadramento della materia;
 - Bibliografia di riferimento;
 - Storia degli studi;
 - Presentazione delle attività del CID ETHICS nel settore “Etica e Patrimonio Culturale”;
 - Filiera della ricerca archeologica in tutte le sue articolazioni, dalla progettazione allo svolgimento fino pubblicazione/esposizione/restituzione. Analisi dei potenziali profili etici nei vari momenti della filiera della ricerca.
 - C. Dibattito sulle questioni etiche legate all’editoria archeologica (es. proprietà del dato archeologico, etica dell’Open Access, integrità nella *peer review*, *predatory publishing* ecc.).
 - D. Istituzione dei Tavoli di lavoro (Archeologia, restauro, progettazione/amministrazione ecc.): dibattito sulle diverse tematiche legate ai singoli tavoli. Confronto e spunti di riflessione.
 - E. Questionario finale da somministrare ai partecipanti.

ART. 5 – CONTRIBUTO ECONOMICO

Nell'ambito del presente Accordo, i Parchi e i Musei, ognuno per la quota di competenza, si impegnano ad erogare una tantum per la copertura delle spese vive sostenute dal personale CNR coinvolto, ai fini dell'espletamento della collaborazione.

In particolare,

I Parchi si impegnano a erogare una tantum pari a €189,26 a valere sul capitolo di bilancio 1.2.1.265 Attività Didattica; I Musei si impegnano a erogare una tantum pari a €236,26 da avvalersi sul capitolo di bilancio 1.1.3.094 – Acquisto di servizi per altre spese per la formazione e addestramento n.a.c.

Si specifica che il rimborso avviene direttamente al personale CNR coinvolto, non transitando per il CNR.

Le parti concordano che tali importi verranno riconosciuti esclusivamente a rendicontazione.

Le specifiche future iniziative e i relativi oneri economici saranno costituiti e resi esecutivi con la stipula di separati atti negoziali che disciplineranno programmi didattici e di ricerca, obiettivi, partecipanti e tempi di attuazione e regoleranno i corrispettivi sulla base di apposito preventivo.

ART. 6 – DURATA

L'Accordo di Collaborazione decorre dalla sottoscrizione, ha durata **di anni uno** e viene rinnovata tacitamente alla scadenza, salvo esplicita disdetta di una delle parti, che deve essere formalizzata almeno **sei mesi** prima della scadenza secondo le forme d'uso.

ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto del contratto stesso.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono i Parchi, i Musei e il CID Ethics come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini del presente Accordo saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo agli autorizzati del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente Accordo.

Con separato accordo saranno definiti i termini e le responsabilità relativi alla contitolarità dei trattamenti dei dati personali di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 26 del citato Regolamento UE n. 2016/679.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.

Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

ART. 10 - REGISTRAZIONI E SPESE

Il presente Accordo, composto di n. 6 (sei) pagine, verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico, come per legge, della Parte richiedente. L'imposta di bollo (€ 16,00 per ogni 4 facciate del presente

contratto), è assolta dal 15.03.2025 in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 642/1972 - autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 16825 del 20/03/1989.

ART. 11- CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile e alla normativa vigente in materia.

ART. 12 - OBBLIGHI

Tutte le attività poste in essere dalle Parti sono conformi a quanto stabilito la legge 190 del 6.11.2012 e ss.mm.ii (contenete disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione).

Le Parti si impegnano a provvedere alla pubblicazione del presente atto sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", in ossequio al principio di trasparenza, di pubblicità degli atti e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 13 - FIRME DIGITALI

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico con apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 07.08.1990, n. 241 e ai sensi D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 s.m.i. Le date di sottoscrizione del presente Accordo per attività di collaborazione tecnico-scientifica coincidono con le singole date i cui sono allo stesso state apposte le sottoscrizioni con firma digitale dei soggetti sottoelencati.

Cassano all'Ionio, 19.03.2025

PER IL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER L'ETICA E L'INTEGRITÀ NELLA RICERCA DEL CNR

La coordinatrice

Dott.ssa Cinzia Caporale

PER I PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI

PER I MUSEI NAZIONALI DI MATERA – DIREZIONE REGIONAL MUSEI DELLA BASILICATA

Il direttore

Dott. Filippo Demma